

In house providing, capitali privati e vincoli per il legislatore

L'istituto dell'*in house providing*, sorto per effetto dell'attività pretoria della Corte di Giustizia CE (UE) ed oggetto di successive elaborazioni - che ne avevano, fino ad epoca recente, determinato una certa "stabilizzazione" quanto a caratteri distintivi e presupposti applicativi - è tornato al centro delle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali a seguito dell'entrata in vigore del pacchetto di Direttive UE concernenti concessioni e appalti pubblici (Direttive 23, 24 e 25/2014/UE). I citati interventi normativi eurounitari hanno parzialmente mutato i connotati del volto dell'istituto dell'*in house*, sotto svariati profili e, in particolare (e trattasi della tematica oggetto specifico del presente contributo), in riferimento alla "natura" (pubblica o privata) ed alla dimensione (totalitaria, maggioritaria, minoritaria) delle partecipazioni al capitale sociale del soggetto cui un'Amministrazione intenda affidare senza gara un contratto pubblico. Introducendo un elemento che - pur non costituente novità assoluta - appare certamente rilevante per il suo carattere di applicabilità alla generalità delle ipotesi di *in house providing*, le Direttive del 2014 hanno, per quanto qui di specifico interesse, affermato la qualificabilità quale soggetto «*in house*» - ai fini della "sottrazione" alla gara per l'affidamento di un contratto pubblico - anche di una società alla quale partecipino capitali privati (sempre che risultino sussistenti ben precisi presupposti e a patto che, naturalmente, sussistano i requisiti dell'attività prevalente e del controllo analogo).

Continua a leggere su [Federalismi](#)